

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATADIOTTI E**  
**SUPPORTI AI SENSI DEL DLGS 50/2016**

**TRA**

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “Committente”)

**E**

\_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”), congiuntamente intese anche come le “Parti”,

**PREMESSO CHE**

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di catadiottri e supporti;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. \_\_\_\_\_ – Codice CIG n. 7963299239;
- la Società \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- è stata richiesta per la Società \_\_\_\_\_ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) con esito positivo;

- pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011");
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente atto si intende per:

**Committente:** Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

**Appaltatore:** il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;

**Accordo Quadro:** accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni della fornitura, rimandando a successivi "Contratti Attuativi" l'approvvigionamento effettivo;

**Contratto attuativo:** contratto che disciplina operativamente l'approvvigionamento effettivo della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell'Accordo Quadro stesso;

**Prestazioni oggetto di affidamento:** il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Accordo Quadro;

**Responsabile del Procedimento della fase di gara (RUP):** il sig. NICOLA NAPOLITANO nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

**Referente Tecnico:** il sig. \_\_\_\_\_ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

## Articolo 2

### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato "A" (Schema di Contratto attuativo);
- l'Allegato "B" (Capitolato Tecnico Lotto);
- l'Allegato "C" (Disegni Tipo);
- l'Allegato "D" (Elenco Prezzi);
- l'Allegato "E" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "F" (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato "G" (Luoghi di Consegna).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

## Articolo 3

### **Oggetto dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro stabilisce e disciplina le condizioni e i termini che regolamenteranno l'esecuzione della fornitura, comprensiva di scarico a terra, di catadiotti e supporti, come descritta in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 4.

Qualora, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro.

La Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 4**

##### **Importo dell'Accordo Quadro**

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro è pari a € \_\_\_\_\_ (Euro / ).

Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione dell'Accordo Quadro non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari di cui all'offerta economica presentata sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.

#### **Articolo 5**

##### **Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento della fase di esecuzione**

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività

lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

La Committente nominerà il/i Responsabile/i Unico del Procedimento per la fase di esecuzione dei Contratti Attuativi, qualora emessi.

Il/I Responsabile/i Unico del Procedimento per la fase di esecuzione della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dei Contratti Attuativi ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il/I RUP per la fase di esecuzione e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP per la fase di esecuzione rappresenteranno le uniche interfaccia in relazione alla gestione dei Contratti Attuativi. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi, di cui al presente Accordo Quadro, dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

## **Articolo 6**

### **Durata e Opzione**

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori n. 2 (due) anni, agli stessi patti e condizioni, così come previsto nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 106 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in seguito a richiesta scritta, via PEC, da parte della Committente entro 60 giorni dalla scadenza dell'Accordo Quadro.

La durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016.

## **Articolo 7**

### **Modalità di attivazione dell'Accordo Quadro**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le forniture in oggetto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo di riferimento, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta dell'Appaltatore e saranno ordinate/i mediante singoli Contratti Attuativi stipulati nell'arco temporale di cui al suddetto Art.6 e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati nei vari ed eventuali Contratti Attuativi.

La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, necessiti della fornitura in oggetto.

In tal caso la Committente invierà all'Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo.

Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta dall'Appaltatore.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: [autostradepperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradepperlitalia@pec.autostrade.it)

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G. derivato, cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

- Il numero di protocollo del presente Accordo Quadro;
- Il nominativo del RUP della fase di esecuzione, fatta salva l'indicazione di eventuali assistenti;
- Eventuale nominativo del DEC, laddove nominato dalla Committente;
- L'oggetto della richiesta;
- Il luogo di consegna;
- Il termine di esecuzione;
- L'ammontare del corrispettivo;
- Il progetto dell'intervento;
- Eventuali verifiche di conformità in corso di esecuzione;
- Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Si sottolinea l'importanza che i numeri di protocollo e di C.I.G. dei contratti attuativi vengano indicati sia nella fattura sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci.

### **Articolo 8**

#### **Modalità di Consegna**

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro dovrà essere consegnato, previi accordi tra l'Appaltatore e il Personale dell'ufficio competente della Committente, secondo le modalità individuate nei singoli Contratti Attuativi e in ottemperanza al successivo Art. 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali".

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dalla Committente.

In particolare il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché conformi alla normativa Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del legno per la sicurezza sanitaria del pallet stesso.

/ Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:

- denominazione dell'Appaltatore;
- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);
- data di produzione e di consegna.

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, l'Appaltatore dovrà provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascuna confezione una etichetta che riporti gli stessi dati.

Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verrà accettato e verrà rispedito all'Appaltatore con addebito delle spese di trasporto. /

## Articolo 9

### **Penali**

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione, per ogni giorno di ritardo di ogni singolo intervento, rispetto ai termini previsti all'Art. 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", una penale pari allo 0,8 per mille dell'importo complessivo del Contratto Attuativo stesso. Inoltre, per ogni non conformità rilevata ai sensi di quanto indicato nel Capitolato Tecnico, si applicheranno, oltre alle penali su citate, anche le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico cui si rinvia.

Le penali di cui sopra, saranno applicate fino ad un massimo del 10% del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La somma delle penali applicate nei diversi Contratti Attuativi non potrà superare il 10% del corrispettivo del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata la percentuale anzidetta, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dei successivi articoli "Clausola Risolutiva Espressa" e "Recesso", ed affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP per la fase di esecuzione, l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP per la fase di esecuzione, la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all'articolo \_\_\_\_ "Cauzione definitiva".

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul lavoro" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente

si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **Articolo 10**

#### **Obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo \_\_\_\_\_, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo \_\_\_\_\_. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

### **Articolo 11**

#### **Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi**

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

### **Articolo 12**

#### **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec,

immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Le attività, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate, secondo le effettive necessità, su esplicita richiesta del RUP del contratto, il quale provvederà al coordinamento delle stesse.

L'affidamento delle singole forniture avverrà unicamente tramite l'emissione di "Ordini di Lavoro" concordati e sottoscritti con l'Appaltatore in cui saranno indicati: la tipologia di catadriotto e/o supporto che si chiede di ricevere, il luogo, la modalità ed il termine di esecuzione, i relativi prezzi unitari rilevandoli dall'elenco prezzi contrattuale.

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".

### **Articolo 13**

#### **Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale**

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e

del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

#### **Articolo 14**

#### **Fatturazione e Pagamenti**

##### ***Pagamenti***

Ai sensi dell'art 113 bis, i termini di pagamento sono a 30 gg decorrenti dalla emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura indicata nel relativo Ordinativo di lavoro emesso.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa sulla base delle specifiche indicazioni del RUP. Non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura come sopra detto e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente nelle modalità sotto riportate.

##### ***Modalità di fatturazione***

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

/ (*Eventuale in caso di RTI*): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni suindicati. /

#### **Articolo 15**

#### **Invariabilità dei Prezzi**

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.. /

*/(eventuale - nel caso di servizi con Fornitori stranieri)*

### **Articolo 16**

#### **Regime Fiscale**

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

*/(eventuale - nel caso forniture intracomunitarie)*

### **Articolo 16**

#### **Regime Fiscale**

Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è: ..... /

### **Articolo 17**

#### **Cessione del credito o dell'Accordo Quadro**

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG) .

La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità.

### **Articolo 18**

#### **Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta**

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. \_\_\_\_\_.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo pec \_\_\_\_\_, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali

dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati via pec all'attenzione del / RUP.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare, con le stesse modalità sopra dette, ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale \_\_\_\_\_ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

### **Articolo 19**

#### **Comunicazioni e domicilio**

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: \_\_\_\_\_ all'attenzione di \_\_\_\_\_.

APPALTATORE: \_\_\_\_\_ all'attenzione di \_\_\_\_\_.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

### **Articolo 20**

#### **Sicurezza Sul Lavoro**

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 21**

#### **Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestata in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

## **Articolo 22**

### **Tutela dell'ambiente e della Sicurezza**

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

## **Articolo 23**

## **Garanzia**

L'Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Accordo Quadro, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico all'Articolo 17 "Garanzie".

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l'Appaltatore provvederà alla completa sostituzione del materiale.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto via pec. Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza alla sostituzione, la Committente, previo avviso a mezzo pec o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

## **Articolo 24**

### **Cauzione Definitiva**

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo \_\_\_\_ o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo \_\_\_\_\_.

### **Articolo 25**

#### **Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa**

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 9 "Penali", Articolo 10 "Obblighi dell'Appaltatore", Articolo 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo 17 "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Articolo 18 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo 20 "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo 21 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo 22 "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo 23 "Garanzia", Articolo 24 "Cauzione Definitiva", Articolo 30 "Subappalto".

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore, la Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva".

Si applicano in ogni caso gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 27**

##### **Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010**

L'Accordo Quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative all'Accordo medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

#### **Articolo 28**

##### **Recesso**

La Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi, antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché ad un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui all'articolo 4 "Importo dell'Accordo Quadro" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

#### **Articolo 29**

##### **Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi**

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadrola non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo

Quadroquali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

### **Articolo 30**

#### **Subappalto**

E' consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup>, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti<sup>2</sup>.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte

---

<sup>1</sup> Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 il pagamento diretto dei subappaltatori è previsto nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

<sup>2</sup> L'articolo 105 non contempla più l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate da parte dell'appaltatore, così come previsto nell'ormai abrogato articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006. Tuttavia, nel caso in cui il contratto preveda il pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario, è opinione di chi scrive che l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate sia opportuno prevederlo contrattualmente, atteso che, diversamente, non potrebbe effettuarsi alcun controllo in ordine all'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario.

di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

### **Articolo 31**

#### **Certificato di verifica di conformità**

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle forniture avvenga in conformità alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle forniture, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le forniture oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della forniture. La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

### **Articolo 32**

#### **Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Committente si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

### **Articolo 33**

#### **Non Esclusiva**

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell'Accordo Quadro stesso.

### **Articolo 34**

#### **Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

### **Articolo 35**

#### **Impegno di Riservatezza**

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti,

elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto.

### **Articolo 36**

#### **Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto

alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è.....quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura della stessa Committente.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it), al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore .....

### **Articolo 37**

#### **Foro Competente**

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

### **Articolo 38**

#### **Spese e Regime fiscale dell'Affidamento**

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dalla Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dalla Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l' Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: [autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it).

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 9 Penali, Art.14 Fatturazione e Pagamenti, Art.17 Cessione del Credito o dell'Accordo Quadro, Art. 24 Cauzione Definitiva, Art. 25 Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola Risolutiva Espresa, Art. 28 Recesso, Art. 34 Responsabilità dell'Appaltatore, Art. 35 Riservatezza, Art. 37 Foro Competente.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

#### ALLEGATI

- Allegato “A” (Schema di Contratto attuativo);
- Allegato “B” (Capitolato Tecnico Lotto);
- Allegato “C” (Disegni Tipo Lotto);
- Allegato “D” (Elenco Prezzi Lotto);
- Allegato “E”(Offerta Economica dell'Appaltatore);
- Allegato “F” (Cauzione Definitiva);
- Allegato “G” (Luoghi di Consegna);